



Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

A.C. 2628

Dossier n° 161 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
3 marzo 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2628
Titolo:	Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** conferisce al Governo la **delega** ad adottare un decreto legislativo per la **riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile**.

L'**articolo 2, comma 1, lett. a) – h)** detta alcuni principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo in sede di esercizio della delega, in materia di individuazione delle attività riservate, esercizio della professione in forma associata o in forma societaria, incompatibilità, compenso, sistema elettorale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consigli dell'ordine territoriali, dimensione degli ordini territoriali, durata del mandato.

L'**articolo 2, comma 1**, reca **principi e criteri direttivi** in materia di incompatibilità, procedure di sostituzione, decadenza e sospensione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, disciplinare, cancellazione dall'albo, specializzazione, tirocinio, forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile.

Il **comma 2** prevede che il decreto delegato abroghi le disposizioni oggetto di riordino con esso incompatibili e adotti le necessarie **disposizioni di coordinamento**.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la riorganizzazione, mediante riordino delle disposizioni vigenti, delle attività costituenti l'oggetto della

professione di dottore commercialista e di esperto contabile, avendo cura di indicare le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguerle da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni; la successiva lettera c) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, il riordino della disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; tali deleghe di riordino normativo risultano coerenti con una delle finalità generali del provvedimento, espressa dall'articolo 1, comma 1: "razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali"; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012).

Alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, la lettera i) (in tema cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), la lettera m) (in materia di cause di decadenza e di sospensione dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), la lettera o) (concernente le ipotesi di cancellazione dall'albo professionale) e la lettera p) (in tema di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*